



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Presidente*

MM/COO/dt

Roma, 2 marzo 2021

**Spett. le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Milano**

*Inviato a mezzo e-mail*

Oggetto: PO 205/2020 - Richiesta di parere in merito alla partecipazione di una società tra professionisti in una associazione professionale

Con il quesito del 16 dicembre 2020, l'Ordine di Milano chiede a questo Consiglio Nazionale se una STP possa legittimamente entrare a far parte di un'associazione professionale.

Più precisamente, l'Ordine precisa che un iscritto all'Albo, componente e legale rappresentante di un'associazione professionale e al contempo socio e amministratore unico di una STP di cui detiene una partecipazione pari al 15% del capitale sociale, vorrebbe riorganizzare la struttura cessando di far parte dell'Associazione o mantenendovi una partecipazione residuale a titolo personale nella misura del 1%, conservando in ogni caso la rappresentanza legale dell'associazione medesima e sancire l'ingresso della STP nella medesima associazione con una quota di partecipazione pari a quella attualmente detenuta a titolo personale, continuando a partecipare, in tal modo, indirettamente all'associazione medesima.

Non rinvenendosi, secondo l'Ordine di Milano, alcun divieto normativo che osti a tale operazione, la richiesta di un parere muove dalla necessità di pervenire a conclusioni differenti da quelle raggiunte da questo Consiglio Nazionale con il PO n. 169/2018.

Per lo scrivente Ordine di Milano la soluzione individuata dal Consiglio Nazionale non è appagante e per due ordini di motivi: i) non esistono cause di incompatibilità che vietino a un professionista la contemporanea partecipazione a una associazione professionale e a una STP, posto che l'art. 10, comma 6, della legge n. 183/2011 dispone unicamente che la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti; ii) la ricostruzione della disciplina relativa alla natura dell'associazione professionale non consente di concludere che la partecipazione a quest'ultima sia limitata unicamente ai professionisti persone fisiche.

La soluzione prospettata dall'Ordine di Milano e le motivazioni addotte a sostegno non appaiono condivisibili.

Occorre preliminarmente porre nella dovuta evidenza che, alla richiesta di parere, non vengono allegati da parte dell'Ordine di Milano gli statuti aggiornati dell'associazione professionale e della STP, da cui poter evincere l'oggetto sociale e quello dell'associazione, la composizione della compagine societaria e degli associati e, più che altro, la data di costituzione dell'associazione professionale e la sua caratterizzazione. Aspetto quest'ultimo da non trascurare, per i motivi che avremo modo di chiarire.

Si rende opportuno precisare, sin da subito, che alle STP possono partecipare, oltre a professionisti iscritti in Albi o Elenchi di professioni regolamentate, soggetti non professionisti, soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento (art. 10, comma quarto, lett. b), legge n. 183/2011).

Pur vertendo la questione sulle modalità e i criteri di composizione dell'associazione tra professionisti e sulla disciplina applicabile, l'Ordine di Milano prospetta, *in primis*, una propria interpretazione circa la qualificazione giuridica dell'associazione tra professionisti.

### **La natura dell'associazione professionale**

Secondo l'Ordine di Milano l'associazione tra professionisti potrebbe essere equiparata alla società semplice, in linea con l'orientamento espresso da una minoritaria giurisprudenza in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 183/2011.

Conseguentemente, secondo l'Ordine di Milano, l'operazione prospettata sarebbe realizzabile, in quanto l'art. 2361, secondo comma, c.c., già consente l'assunzione di partecipazioni di una società di capitali in una società semplice<sup>1</sup>.

A ben vedere, aderendo a questa interpretazione non saremmo dinanzi a un'associazione tra professionisti, bensì a una società semplice che esercita attività professionale.

Nel caso oggetto del quesito prospettato dall'Ordine, pertanto, si tratterebbe di una STP che intende assumere partecipazione in altra STP, operazione non consentita dall'ordinamento poiché con essa verrebbe eluso, ancorché indirettamente, il divieto espresso nell'art. 10, comma 6, della legge n. 183/2011. Tale disposizione prevede, infatti, che *"la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti"*: non potendo il socio professionista partecipare a più di una società, sembra esclusa la possibilità che una STP partecipi ad altra STP, in quanto, in tal modo, verrebbe ad essere elusa la regola appena richiamata, vale a dire che al socio è consentito partecipare unicamente ad una STP.

Tale opzione, così come illustrata nel quesito, non sembra accoglibile.

Purtuttavia, con riferimento alla natura dell'associazione tra professionisti, v'è da dire che la giurisprudenza più recente ha abbandonato l'assimilazione dell'associazione tra professionisti alla società semplice.

Per il prevalente orientamento, infatti, l'associazione professionale non esprime la più chiara rappresentazione della società semplice, quanto piuttosto essa costituisce un centro autonomo di imputazione e di interessi rispetto ai singoli professionisti che vi si associano, riconducibile allo schema dell'associazione non riconosciuta di cui agli artt. 36 e ss. c.c., pur con le opportune precisazioni che seguono.

Ai sensi dell'articolo 36 c.c., l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati che ben possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati. In tale caso, valutate le pattuizioni interne degli associati recate dallo statuto, il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese e alla gestione congiunta dei proventi<sup>2</sup>. Si rende opportuno, allora, effettuare specifiche e mirate valutazioni dei contenuti recati dalle pattuizioni degli associati, per individuare cosa sia consentito all'associazione distintamente dal professionista individuale che ad essa partecipa, fermo restando che lo studio professionale associato non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove si tratti di prestazioni per l'espletamento delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso; nel solco di tale indirizzo, a titolo d'esempio, la giurisprudenza di legittimità, per quanto attiene al concetto di "centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici" che caratterizzerebbe l'associazione tra professionisti, non ha mancato di rilevare come il rispetto del principio di personalità della prestazione, che connota i rapporti di cui agli artt. 2229 e ss. c.c., ben può contemperarsi con l'autonomia riconosciuta allo studio associato, nel senso che, pur potendosi attribuire la titolarità dei diritti di credito derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale degli associati allo studio, resta obbligatorio che lo svolgimento della prestazione sia resa personalmente dal singolo associato munito dei requisiti che la legge impone per la prestazione richiesta<sup>3</sup>.

Ciò posto, è a dirsi che, secondo il prevalente orientamento, l'ambito di applicazione dell'art. 2361, secondo comma, c.c. non è limitato ai casi di partecipazione di una società di capitali in una società di persone, dovendo trovare osservanza tali disposizioni ogni volta in cui la società intenda partecipare a forme organizzative implicanti la responsabilità illimitata per i debiti risultanti dell'attività di impresa. Le

<sup>1</sup> Ammessa anche nelle società semplici, nonostante il disposto di cui all'art. 111 – *duodecies* Disp. Att. c.c.

<sup>2</sup> *Ex pluribus*, e più recentemente, Cass. civ., sez. I, del 17 aprile 2020, n. 7899.

<sup>3</sup> Cassazione civile, sez. II, 9 ottobre 2020, n.21868.

associazioni preordinate all'esercizio di un'attività professionale, parrebbero pertanto escluse dall'ambito applicativo della norma per l'incompatibilità strutturale della causa e del tipo.

Tali conclusioni conducono a non aderire alla tesi prospettata dall'Ordine di Milano.

Tuttavia, si avverte l'esigenza di effettuare alcune ulteriori precisazioni. Secondo l'Ordine di Milano, infatti, la normativa relativa alla disciplina dell'associazione tra professionisti non rappresenterebbe un ostacolo per consentire a una persona fisica di partecipare indirettamente all'associazione tramite una STP avente quale oggetto principale "l'esercizio delle attività che formano oggetto della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, quali previste dall'art. 1 del d.lgs. 28 maggio 2005, n. 139 ed ogni altra normativa applicabile alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile".

Prescindendo dalla considerazione che l'oggetto sociale della STP, come impone la normativa, coincide con l'attività professionale regolamentata esercitata in via esclusiva<sup>4</sup>, per rispondere compiutamente alla richiesta avanzata, occorre tentare di chiarire se attualmente possano essere costituite associazioni tra professionisti regolamentati, o se possano essere modificati i patti associativi di quelle già esistenti, includendo anche società tra professionisti o altre associazioni.

Ciò rende necessario soffermarsi ancora una volta sulla disciplina applicabile ai professionisti che si associano per l'esercizio di una o più professioni.

Come accennato, l'art. 10, comma 11, della legge n. 183/2011 ha previsto l'abrogazione della legge 23 novembre 1939, n. 1815, in parte già abrogata dalla prima legge Bersani<sup>5</sup>. Lo stesso art. 10, comma 9, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 9 – bis, comma 1, lett. e), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dispone che "*Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge*".

La combinazione delle previsioni contenute nei commi 9 e 11 è stata foriera di dubbi interpretativi, rispetto ai quali non sono state fornite soluzioni univoche dalla dottrina e dagli Ordini professionali.

Secondo alcuni, venendo meno il presupposto giuridico che legittimerebbe il patto associativo, e per converso esistendo la normativa delle STP di cui all'art. 10 legge n. 183/2011, le associazioni preesistenti dovrebbero essere automaticamente riqualificate come società semplici tra professionisti.

Secondo altri, la previsione contenuta nell'art. 10, comma 9, della legge n. 183/2011 che fa salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, dovrebbe essere interpretata nel senso di ritenere salve le associazioni professionali regolate secondo disposizioni già vigenti; pertanto sarebbe consentita, anche successivamente all'entrata in vigore della legge n. 183/2011, la costituzione di associazioni professionali in conformità a quanto previsto nell'art. 1 della legge n. 1815/1939. Aderendo a tale interpretazione, e facendo leva altresì sulle previsioni recate dall'art. 2 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34<sup>6</sup>, sono fatte salve le associazioni costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 183/2011, con il corollario che le associazioni tra professionisti potrebbero essere costituite unicamente da soggetti che esercitano professioni protette (*rectius*, regolamentate) muniti dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzati all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge.

Altri interpreti, invece, valorizzando la portata abrogativa dell'art. 10, comma 11, della legge n. 183/2011, hanno ritenuto che le associazioni tra professionisti regolamentati possano essere ancora costituite, pur

---

<sup>4</sup> L'esclusività dell'oggetto sociale comporta che esso non possa includere attività che non siano professionali ma imprenditoriali (fatta eccezione di quelle attività puramente strumentali, o complementari rispetto all'esercizio della professione o la fornitura di beni strumentali e servizi accessori che consentano o facilitano l'esercizio della professione medesima) e, logicamente, delle attività relative ad ambiti di lavoro autonomo non riconducibili alle attività esercitabili dai professionisti appartenenti alle c.d. professioni regolamentate.

<sup>5</sup> L'art. 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266 aveva abrogato l'art. 2 della legge n. 1815/1939. Come riportato anche nel testo, l'art. 1 della legge n. 1815/1939 recitava: "*Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di "studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario" seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati. L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati*".

<sup>6</sup> L'art. 2 del D.M. n. 34/2013, relativamente all'ambito di applicazione del regolamento in materia di STP, recato dal medesimo D.M. n. 34/2013, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, precisa che: "Per le associazioni professionali e le società tra professionisti costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1 resta ferma l'applicazione dell'articolo 10, comma 9, della medesima legge".

senza osservare le formalità prefissate nell'art. 1 della legge n. 1815/1939, ma rispettando il paradigma normativo più noto ai professionisti regolamentati, cioè quello della legge n. 1815/1939, per coniugare l'interesse meritevole di tutela, di cui all'art. 1322, secondo comma, c.c. declinato con riferimento ai contratti atipici, con quella dell'utilità sociale, e più partitamente della tutela della clientela.

A tali ricostruzioni, si aggiunge quella che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4 della legge n. 247/2012, completato dalle previsioni contenute nel D.M. 4 febbraio 2016, n. 23<sup>7</sup>, sostiene che il vuoto normativo tracciato dall'art. 10, comma 11, della legge n. 183/2011, in punto di associazioni tra professionisti, è stato oramai colmato.

### La composizione qualitativa degli associati

Quanto sopra impone di spendere alcuni cenni con riguardo alle fonti richiamate.

Con riferimento alla composizione qualitativa degli associati, sembra difficilmente confutabile che l'art. 1 della legge n. 1815/1939 facesse riferimento esclusivamente alle persone fisiche: in ciò non appare condivisibile la lettura fornita dall'Ordine di Milano, secondo la quale la norma si riferiva indistintamente alle persone, senza specificare se persone fisiche, società o persone giuridiche. E' proprio il dato letterale, oltre che l'interpretazione sistematica, che consente di sconfessare tale interpretazione. E' solo il caso di rammentare, infatti, che *"nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore"*<sup>8</sup>. Dunque, l'art. 1, comma 1, della richiamata legge n. 1815/1939 espressamente prevedeva che: *"Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati"*.

Che si trattasse di persone fisiche si evince chiaramente dalla circostanza che tali soggetti dovevano essere identificati tramite l'indicazione del nome e del cognome e dal titolo professionale posseduto.

Inoltre, non sembra accoglibile la tesi per cui il legislatore del 1939 utilizzasse il termine "persona" in senso polivalente, ricomprendendovi anche società, persone giuridiche e soggetti non entificati. Per questi ultimi, si deve alla codificazione del 1942 l'elaborazione di una disciplina completa e adeguata - per quei tempi - essendo il codice civile del 1865 strutturato intorno alla figura dell'individuo.

Con riferimento alle società, invece, non può trascurarsi che l'art. 2 della stessa legge n. 1815/1939, abrogato solo nel 1996<sup>9</sup>, vietava espressamente *"costituire, esercitare o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria"*. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione *"... la disposizione di cui all'art. 1 della normativa in parola va posta in relazione alla disposizione di cui al successivo art. 2, che vieta la costituzione di società per l'esercizio delle professioni c.d. protette, in virtù di un criterio che si ispira al carattere rigorosamente personale delle prestazioni professionali; carattere che, se non esclude in modo assoluto la possibilità dell'esercizio professionale in forma associativa, condiziona peraltro detto esercizio all'uso di rigidi mezzi di individuazione dell'ufficio associato, a tutela degli interessi, non solo economici o corporativi, di categoria e a garanzia, come già avvertito, del corretto esercizio professionale, nei confronti di terzi, alla stregua della qualificazione e della responsabilità personale del singolo professionista"*<sup>10</sup>.

Il legislatore del 1939 non poteva avere dell'esercizio della professione idea differente da quella suesposta che si basava sulla personalità della prestazione professionale. A riprova di ciò, può ulteriormente riportarsi un passo della Relazione di accompagnamento da cui è dato evincere come lo scopo della legge n. 1815/1939 fosse quello di *"regolare le forme di esercizio professionale che in illecita concorrenza*

<sup>7</sup> Si tratta, come è noto, del *"Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati"*.

<sup>8</sup> Art. 12 delle Preleggi.

<sup>9</sup> L'abrogazione dell'art. 2 della legge 1815/1939 è avvenuta per tramite dell'art. 24, "Norme in materia di attività di assistenza e consulenza", della legge 7 agosto 1997, n. 266 (c.d. prima Legge Bersani).

<sup>10</sup> Cass. civ., SS.UU., 5 novembre 1993, n. 10942.

*all'esercizio individuale legalmente controllato coprono sovente un'attività professionale svolta da persone sfortunate dei necessari titoli di abilitazione ...".*

Sul punto, peraltro, in ordine al richiamo compiuto dall'Ordine di Milano, all'art. 41 Cost., in relazione al principio di libertà dell'iniziativa economica privata, nonché quello all'art. 1322 c.c., circa la riconosciuta possibilità accordata alle parti di concludere contratti innominati, richiami effettuati per "escludere in radice che si possa configurare un divieto normativo alla conclusione di un contratto associativo fatto discendere dal mero *status* della persona fisica o giuridica di una delle parti contraenti", si osserva che l'esistenza di un conflitto con l'art. 41 Cost. sembra difficilmente sostenibile, attesi i limiti che tale norma prevede nel secondo e terzo comma, riservando alla legge ogni opportuno controllo delle iniziative ed attività economiche. In particolare, l'esercizio delle professioni intellettuali è stato sempre oggetto di speciale disciplina, pur con forme e modalità differenti nei tempi e nelle leggi istitutive delle singole professioni. Come peraltro chiarito dalla Corte Costituzionale, chiamata a esprimersi sulla legittimità costituzionale del divieto contenuto nell'art. 2 della legge n. 1815/1939, quando vigente, la normativa in punto di esercizio associato della professione trova giustificazione tanto nella tutela degli interessi, non soltanto economici o corporativi, delle categorie professionali, quanto nella garanzia del corretto esercizio delle professioni intellettuali, nei confronti dei clienti, dei terzi, della collettività in generale, garanzia che si ritiene fornita essenzialmente dalla qualificazione professionale e soprattutto dalla responsabilità personale del professionista<sup>11</sup>. Sull'ambito applicativo dell'art. 1322, secondo comma, c.c. in questa materia, si rinvia alle precisazioni effettuate in precedenza.

Puntualizzato quanto sopra in ordine all'ambito applicativo dell'art. 1 della legge n. 1815/1939, v'è da dire che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 183/2011, residuavano molti dubbi in ordine alla corretta portata delle disposizioni contenute nell'art. 10, commi 9 e 11. La tesi maggioritaria riteneva che, vigente la c.d. seconda legge Bersani<sup>12</sup>, pur dinanzi alle previsioni di cui all'art. 10, comma 11, della legge n. 183/2011, le associazioni professionali già costituite secondo il modello della legge n. 1815/1939 erano pienamente valide; del pari nuove associazioni potevano essere costituite secondo lo stesso modello che, come chiarito, era vigente alla data di entrata in vigore della normativa sulle STP. Logicamente doveva trattarsi di professionisti iscritti in Albi o Elenchi, essendo la legge n. 183/2011 indirizzata unicamente a disciplinare società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico.

In tal modo, l'abrogazione della legge n. 1815/1939 comportava unicamente l'eliminazione degli obblighi formalizzati per evitare che una denominazione non coincidente con la qualificazione professionale risultante dai titoli degli associati potesse indurre in equivoco i terzi, mascherando un'attività non corrispondente a quella abilitata e quindi sfortunata delle necessarie garanzie tecniche<sup>13</sup>.

Purtuttavia, la formulazione non cristallina del testo della legge n. 183/2011 continuava a essere fonte di incertezze applicative, maggiormente sentite presso le professioni le cui leggi istitutive non contenevano una disciplina esaustiva sulle associazioni tra professionisti.

In tale contesto, come accennato, si è venuta a posizionare la riforma dell'ordinamento forense avvenuta per tramite della legge 31 dicembre 2012, n. 247, successivamente modificata dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha rivisitato la disciplina delle associazioni tra avvocati occupandosi anche delle associazioni multidisciplinari<sup>14</sup>.

Di talché, anche aderendo, come fa l'Ordine di Milano, alla tesi secondo la quale la legge n. 1815/1939 è stata definitivamente abrogata dalla legge n. 183/2011 e con essa è stato soppresso il modello di associazione tra professionisti disciplinato nell'art. 1 di quest'ultima, può sostenersi che il vuoto normativo, che si è venuto a determinare in punto di associazioni tra professionisti regolamentati, è stato parzialmente colmato dalle previsioni di cui al summenzionato art. 4 della legge n. 247/2012 e dalle previsioni del relativo regolamento di attuazione, contenuto nel D.M. n. 23 emanato il 4 febbraio 2016, e

<sup>11</sup> Corte Costituzionale, 22 gennaio 1976, n. 17.

<sup>12</sup> Occorre precisare che l'art. 2 del d.l. 4 luglio 2006 n. 226, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, disponeva l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

<sup>13</sup> Corte di Cassazione, SS. UU., 5 novembre 1993, n. 10942.

<sup>14</sup> L'art. 4 della legge n. 247/2012 è rubricato "Associazioni tra avvocati e multidisciplinari".



che oggi è consentito costituire associazioni professionali secondo criteri predeterminati da norme di legge.

Tale normativa si indirizza ai professionisti individuali che intendono associarsi e non ai soli avvocati.

Essa stabilisce, infatti, che la professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati, precisando che l'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale, che la partecipazione a un'associazione tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito e che è nullo ogni patto contrario.

Per altro verso, l'art. 4 della legge n. 247/2012 contempla che, allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni tra avvocati, oltre agli iscritti all'Albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate dal D.M. n. 23/2016, tra cui è ricompresa quella dei Commercialisti<sup>15</sup>.

Il richiamato art. 4 della legge n. 247/2012, precisa, infine, che la professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti.

Alla luce di quanto precede, anche volendo negare l'ultrattività dell'art. 1 della legge n. 1815/1939 con le specificazioni precedentemente fornite, emerge con chiarezza che per quanto concerne le associazioni tra professionisti il riferimento al professionista persona fisica resta inalterato, in ossequio e, più che altro, in funzione, dell'osservanza del canone della personalità della prestazione che costituisce principio cardine della materia e che è posto a tutela non solo delle categorie professionali, bensì anche della clientela e dei consumatori che ad essi si rivolgono. Nelle associazioni professionali non si deroga al principio secondo cui il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico da lui stesso assunto (*ex art. 2232 c.c.*), né a quello in base al quale l'associazione non può sostituirsi ai singoli associati per l'esecuzione della prestazione per cui l'ordinamento richiede un titolo abilitativo di cui solo il singolo può essere in possesso<sup>16</sup>: tale regime sembra trovare giustificazione, sia con l'assenza di un sistema di riconoscimento dell'ente e di un adeguato regime pubblicitario che gli consenta di differenziarsi dalle persone dei professionisti associati nel rapporto con la clientela, sia, soprattutto, con l'assenza di disposizioni che, con il precipuo obiettivo di tutela della clientela, contengono criteri in ordine a obblighi di informazione sull'esecuzione dell'incarico e circa l'individuazione del professionista maggiormente qualificato e idoneo per svolgerlo.


Del resto, nelle STP, dove tali regole e tali principi sono in parte disattesi, dal momento che l'incarico è conferito alla società, e dove la partecipazione è consentita anche a soci non professionisti e a società che rivestono la qualifica di socio per finalità d'investimento, esiste un apparato normativo specificatamente finalizzato a impedire che al cliente vengano fornite prestazioni da parte di soggetti che non siano in possesso dei requisiti fissati per l'esercizio della prestazione professionale richiesta, vale a dire da parte dei soci non iscritti negli Albi o negli Elenchi di professioni regolamentate.

Alla luce di quanto sopra, in assenza di una compiuta disciplina delle associazioni tra Commercialisti, a cui probabilmente si renderà necessario metter mano in un prossimo futuro, eventuali riorganizzazioni dell'attività professionale esercitata da uno stesso professionista, più che ricorrere a soluzioni che per ora non trovano un solido appiglio normativo, potranno realizzarsi tramite altri istituti disciplinati nell'ordinamento.

Nel caso specifico rappresentato dall'Ordine di Milano, peraltro, la partecipazione all'associazione tra professionisti da parte di soggetti abilitati all'esercizio della professione forense, comporta per l'associato avvocato il rispetto delle previsioni di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 247/2012.

Cordiali saluti.

Massimo Miani



<sup>15</sup> Cfr. art. 2, D.M. 4 febbraio 2016, n. 23, "Individuazione delle categorie professionali".

<sup>16</sup> Cass. civ., sez. I, 23 maggio 1997, n. 4628; cfr. art. 33, quinto comma, Cost.